

II Commissione permanente

ATTO N. 723/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Relatore Presidente Gianfranco Chiacchieroni

(Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno)

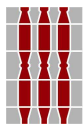
SULLA

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 2 febbraio 2012

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 7 marzo 2012



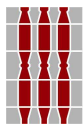
II Commissione permanente

**COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE**

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta del 2 febbraio u.s. ha esaminato in sede redigente, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno, la proposta atto n. 723 ed ha approvato, con emendamento, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, l'unico articolo di cui consta tale proposta di legge, riservando all'Assemblea la votazione finale .

Ha deciso altresì di nominare quale relatore al Consiglio il Presidente, ed ha autorizzato la relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta consiliare.



II Commissione permanente

(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28;

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri De Sio, Chiacchieroni, Rosi, e Mantovani, concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche)”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 25.1.2012, assegnata in pari data alla II Commissione consiliare permanente in sede redigente ed al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento interno (ATTO N. 723);

VISTA la nota del Presidente del Consiglio prot. n. 399 del 26 gennaio u.s.;

ATTESO che il Consigliere Luca Barberini ha dichiarato di sottoscrivere la proposta di legge in argomento;

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso in data 9 febbraio 2012;

ATTESO altresì che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno l'esame della proposta di legge si è svolto in sede redigente;

VISTO l'emendamento presentato ed approvato in Commissione;

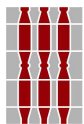
VISTO l'articolo unico deliberato dalla II Commissione consiliare permanente;

UDITA la relazione della II Commissione consiliare sulla proposta di legge medesima, illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal relatore Presidente Gianfranco Chiacchieroni (ATTO N. 723/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

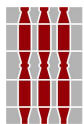
con votazione finale sull'intera legge che consta di un unico articolo, che ha registrato voti favorevoli, voti contrari e voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti



II Commissione permanente

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche)”, composta da un unico articolo nel testo che segue:



II Commissione permanente

TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI DE SIO, CHIACCHERONI, ROSI, MANTOVANI E BARBERINI	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 <i>(Modificazioni all'art. 3)</i>	Art. 1 <i>(Modificazioni all'art. 3)</i>
1. Al comma 11, dell'articolo 3, della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), le parole: ", salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo art. 17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all'azienda", sono abrogate.	1. Al comma 11, dell'articolo 3, della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), le parole: ", salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo articolo 17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all'azienda", sono soppresse.
2. Dopo il comma 11, dell'articolo 3, della l.r. n. 28/1997, è inserito il seguente: "11.1. Il limite di cui al comma 11, non si applica nei seguenti casi: a) alle aziende agrituristiche dedite alla sola somministrazione dei pasti, situate nelle aree individuate nel programma regionale di cui all'articolo 17; b) all'ospitalità nei confronti di scolaresche e gruppi di studio in visita all'azienda agrituristica; c) alle attività ricettive situate oltre 1000 metri di altitudine sopra il livello del mare, per le quali il limite di cui al comma 11, è elevato di ulteriori due posti a sedere per ogni posto letto."	2. Prima del comma 11 bis., dell'articolo 3, della l.r. n. 28/1997, è inserito il seguente: "11.1. Il limite di cui al comma 11, non si applica nei seguenti casi: a) alle aziende agrituristiche dedite alla sola somministrazione dei pasti, situate nelle aree individuate nel programma regionale di cui all'articolo 17; b) all'ospitalità nei confronti di scolaresche e gruppi di studio in visita all'azienda agrituristica; c) alle attività ricettive situate oltre 800 metri di altitudine sopra il livello del mare, per le quali il limite di cui al comma 11, è elevato di ulteriori due posti a sedere per ogni posto letto."